
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Procedura di valutazione di Impatto Ambientale. Società T.M.F.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 smi e L.R. 11/2001 smi – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non, da ubicare nel Comune di Taranto, c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI.

Proponente: T.M.F. S.r.l.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società T.M.F. Srl, P.IVA 00323940734 – sede legale in Taranto alla via Macchiavelli – con nota acquisita al prot. prov.le n. 40100/A del 13.08.2015 presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non, da ubicare nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI.

Quadro di riferimento progettuale

Così come riportato nella Relazione Tecnica Generale prot. 30921/A del 15.07.2016, la Società T.M.F. Srl intende insediare nel territorio del Comune di Taranto un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici e non, presso il sito ubicato in c.da Santa Chiara.

Il sito oggetto di intervento è già dotato di recinzione, pavimentazione, n. 2 capannoni ed una palazzina uffici.

La Società intende utilizzare per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclo di metalli (R4) un solo capannone con annesso l'edificio uso deposito e la palazzina uffici, adiacente al capannone in disuso di proprietà della Società Ecodi Srl. Inoltre, nel lotto sono presenti una riserva idrica antincendio, una riserva idrica per i servizi igienici, una pressa cesoia, un serbatoio GPL della capacità di 9000 l, l'impianto di pesatura con relativo bilico e il portale radiometrico.

L'unico intervento edilizio da realizzarsi, ai fini dell'esercizio dell'attività, sarà quello relativo all'impianto di gestione delle acque meteoriche e reflue.

Nel nuovo impianto, la Società T.M.F. Srl intende svolgere le seguenti operazioni di recupero ai sensi del D.M. 05.02.1998.

Elenco delle Tipologie di rifiuti da trattare presso il centro					
Tipologia rifiuto	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantitativi massimi annui (t/anno)	Quantità massima giornaliera (t/g)	Stoccaggio istantaneo (t)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106]	R13	500		10
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [150107] [191205] [160120]	R13	150		10
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]	R13-R4	36.000	164	1000

3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407]	R13-R4	10.500	48	500
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	R13	240		20
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411]	R13	60		5
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	R13	500		20
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	R13	300		5
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	R13	150		10
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105]	R13	150		10
Quantitativi totali			48.550 t/anno	212 t/g	1590 t

La quantità massima di rifiuti da trattare complessivamente sarà di **48.550 tonnellate/anno** di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero R13 e R4. Relativamente all'operazione di recupero R4, la capacità giornaliera massima sarà pari a **212 t/g**. Lo stoccaggio istantaneo massimo sarà pari a **1590 t** (237,50 mc).

Il proponente dichiara che l'operazione di recupero (R4) sarà eseguita per i rifiuti provenienti direttamente dalla messa in riserva funzionale al recupero: il rifiuto sarà sottoposto all'eventuale eliminazione delle frazioni estranee ed all'adeguamento dimensionale con pinza cesoia o compattazione mediante pressa, fino all'ottenimento delle caratteristiche necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto. La Società produrrà materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011, per ferro, acciaio, alluminio e sue leghe. A tal proposito, il proponente dichiara che per poter effettuare le operazioni di recupero R4 sui rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi, implementerà un adeguato sistema di gestione aziendale in conformità alle nuove disposizioni comunitarie.

L'attività sarà organizzata, così come riportato nella planimetria acquisita al prot. prov.le n. 1547 del 23.01.2017:

- Area di conferimento all'interno del capannone;
- Area di messa in riserva nel capannone;
- Area di messa in riserva sul piazzale;

- Area deposito MPS.

L'operazione di messa in riserva (R13) sarà effettuata mediante lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili in acciaio, in big bag e in cumuli su piazzole di stoccaggio impermeabilizzate.

Inoltre, il proponente provvederà a dismettere l'impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri (R.O.T.) non più in esercizio da circa 7 anni di proprietà della Ecodi Srl, posto in area adiacente alla palazzina uffici.

In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di sostanze durante le operazioni di transito è prevista la rimozione immediata a mezzo terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti da tenere dislocati nelle zone più nevralgiche. Le predette sostanze adsorbenti saranno successivamente smaltite ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi.

L'approvvigionamento idrico per scopi igienico sanitari, e per le attività dell'opificio in genere avverrà mediante accumulo di acqua di circa 5000 litri con ricarica da autocisterne dell'AQP. Per consumo umano saranno invece utilizzate bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile.

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in un sistema imhoff e smaltite per subirrigazione nel rispetto del R.R. 26/2011 smi.

Le acque meteoriche saranno gestite ai sensi del R.R. 26/2013, trattate e riutilizzate per accumulo antincendio e subirrigazione della barriera arborea perimetrale.

Quadro di riferimento programmatico

Nel "quadro di riferimento programmatico" riportato nello SIA, il proponente dichiara quanto segue.

L'impianto della Società T.M.F. Srl ricade nei limiti amministrativi del Comune di Taranto, in c.da Santa Chiara, XX Strada Consortile ASI.

L'area, comprensiva di zona di lavorazione e di zona servizi (uffici, locale pesa, ecc.), si articola sulle particelle n. 155, 154, 147 e 162 del foglio di mappa n. 194 del territorio comunale di Taranto.

L'area dell'impianto ricade in zona perimetrata ad elevato rischio di crisi ambientale di cui al D.P.C.M. 30.11.1990 ed inoltre, ricade nel SIN di Taranto. A tal proposito, si evidenzia la nota prot. 16347/sta del 06.09.2016 con cui il MATTM comunicava quanto segue: *"... si comunica che la Conferenza di Servizi decisoria del 28/06/16, [...omissis...], in merito all'area in oggetto ha deliberato di concludere il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 s.m.i. per i suoli (tabella 1 colonna B, allegato V alla Parte IV del D.lgs. 151/06 uso destinazione d'uso industriale). Inoltre, ha chiesto all'Azienda di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le modalità esecutive. ..."*

Per quanto attiene il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, si specifica che l'area in esame non è interessata da alcuna perimetrazione, in più rispetta le distanze da aree sottoposte a vincolo.

Con riferimento al Pino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, si specifica che l'area dell'impianto non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica o idraulica, a nessuno dei tre livelli individuati e perimetrati dal piano. Inoltre, le zone più vicine all'area in esame, individuate dal PAI, sono poste ad oltre 150 m da reticoli idrografici cartografati, pertanto non sono previste particolari misure di mitigazione del rischio.

Dal punto di vista urbanistico il sito oggetto di intervento è classificato come zona C1 di PRG ovvero *"Zona per insediamenti industriali"*.

Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, si specifica che il progetto in esame non prevede l'approvvigionamento di acqua dalla falda; non sarà richiesta l'apertura di pozzi o il rilascio di concessioni per il prelievo delle acque dolci di falda da utilizzare per fini irrigui o industriali. Inoltre, l'area dell'impianto si trova ad oltre m 500 da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso potabile e ad oltre m 250 da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso irriguo.

Con riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornamento approvato con D.G.R. 819/2015, così come riportato dalla nota della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot. 11005 del 04.11.2016, *"... il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti*

dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda...".

Quadro di riferimento ambientale

Il proponente, nello studio di impatto ambientale prot. prov.le n. 30921/A del 15.07.2016, descrive i possibili impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall'intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

Atmosfera

Preliminarmente evidenzia che le strutture in cui si svolgerà l'attività di recupero rifiuti sono tutte esistenti e che l'unico intervento edilizio previsto è quello relativo al miglioramento dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche esistente.

In fase di cantiere la causa principale di inquinamento atmosferico riguarda la dispersione di polveri derivanti dall'attività di scavo per l'interramento delle vasche prefabbricate per la gestione delle acque meteoriche e per la realizzazione della subirrigazione. In tal caso, l'impatto sarà di lieve intensità e di breve durata. Si specifica che in caso di elevata ventosità, l'attività di scavo verrà sospesa e un eventuale materiale da scavo già accumulato, sarà umidificato con acqua tramite impianto mobile.

Anche in fase di esercizio, la causa principale d'inquinamento atmosferico è la dispersione di frazioni di materiali leggeri. Si specifica che le attività avvengono in ambiente chiuso, capannone industriale e che il deposito temporaneo sui piazzali esterni avviene in cassoni scarrabili o in cumuli protetti con opportuni teli. Inoltre, la recinzione realizzata su tutto il perimetro del sito in esame, con un'altezza di circa m 2,50 dal piano di calpestio, concorre ad abbattere la dispersione di frazioni leggere in atmosfera.

Come misura di mitigazione, si specifica che nella pianificazione aziendale è previsto l'ammodernamento dei mezzi meccanici e di trasporto, con l'acquisto di macchine di ultima generazione e l'adozione di un sistema di gestione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2004.

Idrico

In relazione ad eventuali interferenze dell'impianto con l'ambiente idrico sia sotterraneo che superficiale, si evidenzia che la falda idrica profonda di tipo carsico, localmente si attesta a circa m 40 di profondità dal piano campagna. Sono pertanto escluse interferenze del progetto con l'ambiente idrico sotterraneo, potendo ragionevolmente ritenere che a protezione della falda idrica esista uno spessore di argille impermeabili di circa 15 m.

Per la falda superficiale, si specifica che l'attività sarà gestita su una superficie totalmente impermeabilizzata, provvista di sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche ivi ricadenti.

Suolo e sottosuolo

In fase di cantiere, l'attività di scavo interesserà pochi metri cubi di sottosuolo, per tale motivo si può affermare che non ci saranno impatti significativi e/o modificazioni considerevoli che possano riguardare la geomorfologia, l'idrografia superficiale, quella sotterranea e l'uso del suolo.

In fase di esercizio, l'attività avrà sede su piazzali impermeabilizzati con pavimentazione industriale e all'interno di capannoni industriali già esistenti.

Flora, fauna ed ecosistemi

In fase di cantiere, l'attività di scavo per l'ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente, non costituisce impatto su tali componenti.

Il danno per antropizzazione dell'area si è esaurito con la realizzazione delle strutture per l'insediamento di attività produttive di tipo industriale, esistente.

In fase di esercizio, la presenza dell'attività di recupero con messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, da condurre nelle strutture esistenti, non può comportare peggioramento degli equilibri naturali in essere. La flora presente in sito non presenta specie rare o di particolare pregio e rilevante interesse sotto il profilo della conservazione.

Paesaggio

In fase di cantiere, i lavori di ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente,

in virtù della tipologia e durata dei lavori previsti, non producono impatto sul paesaggio.

Con riferimento alla fase di esercizio, si evidenzia che l'impianto è ubicato in un territorio pianeggiante distante da centri abitati, non rientra nel contesto di riferimento visuale e/o formale di centri abitati né di altre peculiarità paesistico-ambientali presenti nel territorio d'intervento. Giova ribadire che siamo in presenza di un territorio ad assetto tabulare dominato da un paesaggio industriale caratterizzato da una diffusa presenza di impianti produttivi industriali.

Come misura di mitigazione, al fine di ridurre tale impatto, si è provveduto a sistemare, perimetralmente all'area di studio, essenze arboree a ridosso della recinzione, in modo da mascherare l'impatto per l'osservatore posto lungo la viabilità.

Rumore e vibrazioni

La fase di cantiere di durata pari a 2-3 giorni lavorativi, non costituisce impatto ambientale.

In fase di esercizio si specifica che lavorando in ambiente confinato come quello di un capannone industriale, configurandosi come schermo alla diffusione delle onde sonore, assorbe le emanazioni rumorose. Contribuisce pertanto ad attutire i rumori generati all'interno dello stesso. Dallo studio previsionale effettuato, scaturisce che i valori sonori di fonometria ambientale rientreranno entro quei limiti stabiliti dalla norma.

A tal proposito, si sottolinea che l'impianto in studio effettuerà un monitoraggio periodico sulle emissioni sonore in atmosfera.

Traffico

Volendo stimare l'aumento del traffico veicolare che sarà generato da tale attività, considerando che le attività previste, generalmente, vengono gestite con conferimenti di rifiuti e prelievi di M.P.S. effettuati con mezzi pesanti, si calcola un incremento del traffico veicolare pari a 9 veicoli/giorno, circa 1 veicolo/ora di lavoro.

Considerato che il sito in studio è collegato alla S.S. 106 Jonica da poche centinaia di metri di S.P., si può affermare che l'aumento di traffico veicolare previsto è irrilevante rispetto alle potenzialità delle vie di comunicazione a disposizione.

Radiazioni ionizzanti

In caso di emissioni di radiazioni, queste saranno trattate secondo la Normativa vigente con conseguente messa in sicurezza per la salvaguardia della salute dei lavoratori e delle stesse matrici ambientali. A tal proposito, l'attività sarà provvista di portale radiometrico; ad ogni ingresso di mezzi trasportanti rifiuti, sarà effettuata la misurazione delle radiazioni ionizzanti emesse.

Clima

Sia in fase di cantiere che di esercizio, non si produrranno sostanze o fattori chimico-fisici tali da poter interagire con gli equilibri climatici esistenti.

Impatti cumulativi

Considerate le risultanze delle analisi di previsione condotte per le potenziali sorgenti di inquinamento che potrebbero scaturire dall'attività in studio, si conclude che gli impatti, compresi quelli cumulativi con le altre attività industriali presenti nelle vicinanze dell'area oggetto di studio, sono lievi e continui.

Fase di dismissione

In fase di dismissione, non ci sarà alcuna attività di demolizione di strutture e, tutte le strutture in parola, potranno essere utilizzate in altre tipologie di attività di tipo industriale/artigianale, previa attività di caratterizzazione ambientale post esercizio.

Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 40100/A del 13.08.2015, la Società TMF Srl trasmetteva istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/01 smi e D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non, da ubicare nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI. La Società allegava all'istanza la seguente documentazione: Studio di Impatto Ambientale, allegati grafici, sintesi non tecnica, determinazione degli oneri istruttori, ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015 la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare l'istanza con la seguente documentazione: istanza di VIA munita di apposita istanza di bollo ed una copia del documento di riconoscimento del proponente; progetto definitivo; autorizzazione alla diffusione pubblica degli elaborati; documentazione attestante l'esecuzione delle procedure di pubblicazione del progetto sul BURP e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura già acquisiti e da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 47170/A del 05.10.2015 la Società regolarizzava l'istanza di VIA come richiesto, riservandosi di trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni nel più breve tempo possibile.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 48964/A del 12.10.2015 la Società trasmetteva copia delle pubblicazioni sul BURP n. 125 del 24.09.2015 e sul quotidiano "La gazzetta del mezzogiorno" del 24.09.2015. Si evidenzia che decorsi 60 giorni, dalle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni in merito.

Con nota prot. prov.le n. 50938/P del 21.10.2015 la Provincia di Taranto avviava formalmente il procedimento e convocava la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. 11/2001 smi e L. 241/90 smi.

In data 13.11.2015 si teneva la prima riunione della Conferenza di Servizi In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – nota prot. 16836/STA del 27.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 52101/A del 28.10.2015 – *"... si evidenzia che l'area in questione non è mai stata caratterizzata e pertanto l'Azienda T.M.F. srl dovrà presentare un piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 (Allegato 2 al Titolo V, parte Quarta del D.lgs. 152/06 smi.)"*.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot. 8126/SR del 30.10.2015, acquisito al prot. prov.le n. 52868/A del 30.10.2015 – *"... questo Segretariato Regionale comunica che rilascerà il parere conclusivo dopo il ricevimento delle istruttorie tecniche delle Soprintendenze di settore indicate a margine, le quali evidenzieranno il parere in modo univoco unitamente alle problematiche connesse alla realizzazione delle opere a farsi e la tipologia vincolistica."*.
- Autorità di Bacino della Puglia – nota prot. 15907 del 12.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55268/A del 12.11.2015 – *"... si fa presente che dalla documentazione desunta dal portale provinciale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento."*.
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – nota prot. 1644 del 12.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55269 del 12.11.2015 – *"... questo Ufficio ha provveduto a trasmettere in via endoprocedimentale [...omissis...], il proprio parere al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, alla quale spetta l'espressione del parere definitivo riferito al progetto in parola."*.
- ARPA Puglia DAP Taranto – nota prot. 65741 del 13.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 55394/A del 13.11.2015 – *"... Relativamente agli elaborati progettuali si precisa che gli stessi non risultano esaustivi nei contenuti in osservanza a quanto definito dal DPCM del 27/12/1988 (Studio di Impatto ambientale, tavole progettuali, documenti cartografici, carte tematiche, carte tecniche).*
- *Infatti non risulta fornita idonea descrizione delle attività, dei flussi di massa (in/out) e degli impianti che per il recupero/riciclo R4. Non sono stati propriamente riportati i bilanci di massa principali, con particolare riferimento ad eventuali sottoprodotti, e non sono stati descritti rigorosamente i processi, le attività e gli impianti che caratterizzano l'attività.*
- *Non sono state fornite informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dello stato di fatto dell'area, storicamente impegnata da altri impianti. In tal senso sarebbe necessario disporre di uno stato di fatto dei luoghi, degli interventi da svolgersi sulle aree per adattarle alle nuove attività, ovvero descrizione di eventuali attività di dismissione di impianti e opere, e progetto almeno preliminare delle nuove opere da farsi e degli impianti da installare.*

Pertanto, gli elaborati prodotti risultano alquanto carenti di elementi fondamentali per poter valutare l'im-

patto ambientale dell'opera a realizzarsi.

Tanto quanto rappresentato, questo Servizio resta in attesa di chiarimenti e di integrazioni nel merito al fine di poter, solo successivamente, esprimere il richiesto parere.”.

Il Comune di Taranto si riservava di esprimere il proprio parere nella prossima seduta della conferenza. L'ASL di Taranto depositava nota prot. 152794 del 13.11.2015 che testualmente si riporta: “... Osserva e richiede integrazioni e/o chiarimenti in ordine:

- *all'attuale stato autorizzativo del sito oggetto dell'intervento nonché dell'oggetto della richiesta tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione tecnica, ed in particolare:*
- *pg 2 Relaz. generale: “... La seguente relazione articolata ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06, relativamente al sito per il quale viene effettuata la comunicazione di proseguimento dell'attività ...”*
- *pg 1 Studio impatto ambientale: “progetto nuovo impianto”*
- *all'assenza della trattazione relativa alla verifica/confronto tra le previsioni progettuali e le prescrizioni e/o limitazioni dettate da:*
- *Piano di Qualità dell'aria vigente;*
- *Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere tamburi per gli inquinanti benzoapirene e pm10;*
- *Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali vigente;*
- *allo stato del procedimento di messa in sicurezza/caratterizzazione/bonifica del sito, trattandosi di area ricadente all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto;*
- *alle modalità di gestione delle acque meteoriche tenuto conto che l'insediamento rientrerebbe tra quelli soggetti alle disposizioni di cui al capo II del R.R. 26/2013 e che non appare chiaro l'individuazione del recapito finale;*
- *alle modalità di gestione delle acque di lavaggio e dei reflui civili e/o industriali;*
- *alle modalità di gestione degli eventuali rifiuti risultanti, all'esito dei previsti controlli in ingresso, contaminati da radiazioni;*

Inoltre si richiede che il capitolo salute pubblica sia sviluppato secondo le previsioni di cui al DPCM 1988 “norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”.

Si evidenzia, altresì, che gli elaborati tecnici non risultano sottoscritti dal tecnico redattore.”.

Inoltre, la Provincia di Taranto formulava le seguenti osservazioni: “...

1. *Sommariamente si ritiene non adeguato il livello di progettazione presentato dal proponente, rispetto al “progetto definitivo” che deve essere allegato all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto si invita nuovamente il proponente a presentare la documentazione di che trattasi, già richiesta in fase di regolarizzazione dell'istanza giusta nota prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015.*
2. *Nell'elaborato “Relazione Generale”, in particolare a pag. 14, è riportato un elenco di allegati non presenti a corredo della documentazione allegata all'istanza di VIA. Inoltre, a pag. 5 della medesima relazione, è riportato che: “La ditta gode della Certificazione ai sensi del Regolamento UE N° 333/2011.”. Tale certificazione non risulta allegata alla documentazione.*
3. *Nella “Relazione tecnica scarico condotta ASI”, in particolare a pag. 1, sono citate una serie di concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Taranto ma non allegate alla documentazione. Ed ancora, nella medesima pagina della relazione, l'azienda dichiara di essere in possesso di alcune certificazioni in materia di sicurezza, ambiente, gestione per la qualità, prevenzione incendi, ecc. non allegate alla documentazione. A tal proposito si invita nuovamente il proponente a trasmettere l'elenco di tutte le autorizzazioni, nulla osta, certificazioni, pareri o altri atti di analogo natura già acquisiti, così come precedentemente richiesto nella nota di regolarizzazione dell'istanza prot. prov.le n. 42940/P del 10.09.2015.*
4. *Il proponente dichiara che lo stoccaggio delle MPS, prodotte dall'attività sita nella sede operativa della Società T.M.F. Srl c.da Santa Chiara del Comune di Taranto (foglio 194 p.lle 155, 154, 147, 162), avrà luogo nella sede legale della medesima Società sita in Via Macchiavelli n. 149 del Comune di Taranto. A tal proposito si chiede al Comune di Taranto di esprimersi in merito alla conformità dal punto di vista urbanistico*

di tale attività di deposito rispetto all'area di che trattasi, atteso inoltre che su tale area è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti con l'invito alla Società a presentare il Piano di dismissione della medesima attività di recupero.

5. *Si chiede al proponente di dichiarare l'effettiva capacità dell'impianto espressa in t/anno e t/giorno.*
6. *Con riferimento alla tabella riportata a pag. 16 dello Studio di Impatto Ambientale si chiede di specificare per ogni tipologia anche il quantitativo giornaliero che si intende trattare, mediante operazione R4 e R13.*
7. *Non risulta presentato il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui all'art. 8 co. 2 lettera j della L.R. 11/2001 smi.*
8. *Non è stata valutata in modo dettagliato la conformità dell'intervento al Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornamento approvato con DGR n. 819/2015.*
9. *Il proponente elenca le altre attività industriali presenti nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento ma non sono stati valutati i relativi impatti cumulativi generati.*
10. *Lo studio di impatto acustico non riporta una valutazione previsionale ma solo una valutazione dello stato di fatto datata 2014 ed inoltre l'elaborato non riporta il timbro e la firma del tecnico competente in acustica. Pertanto si chiede di presentare uno studio aggiornato comprensivo della valutazione dello stato di fatto e di una valutazione previsionale a seguito dell'attività, timbrato e firmato in originale dal tecnico competente.*
11. *In riferimento alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive, si rappresenta che dagli elaborati presentati non appare chiaro il sistema di gestione delle medesime, pertanto si chiede di fornire adeguata relazione ed elaborati grafici dai quali si evinca la conformità al R.R. 26/2013. Inoltre si chiede di fornire eventuale autorizzazione da parte dell'ASI.*
12. *Si chiede di indicare quali siano gli eventuali interventi progettuali da realizzare. Ad esempio si fa riferimento alle tettoie in corrispondenza della pressa, riportate nell'elaborato Tav. 1 ma non visibili dalle foto n. 16 e 17 allegate all'elaborato SIA*
13. *Nel SIA non è stata effettuata una valutazione in modo approfondito e dettagliato sugli impatti generati dall'intervento sulle diverse matrici ambientali nelle fasi di realizzazione/sistemazione, gestione e dismissione. Inoltre lo studio risulta insufficiente relativamente alle opere di mitigazione e compensazione previste.*
14. *Si chiede inoltre, in riferimento all'impatto generato dal traffico veicolare, di stimare l'aumento dello stesso a seguito della nuova attività.*
15. *In riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. 16836/STA del 27.10.2015 si chiede al proponente di relazionare in merito. A tal proposito si rappresenta che il PGRS (aggiornamento approvato con DGR n. 819/2015) prevede un grado di prescrizione "escludente" per la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti in aree soggette a bonifica con sito inquinato.*
16. *Si chiede di presentare un nuovo elaborato di dettaglio del layout dell'impianto con precise indicazioni delle aree destinate ad attività R13, attività R4, area di lavorazione con i relativi mezzi e attrezzature. Inoltre si chiede di relazionare in modo dettagliato tutte le attività che il proponente intende svolgere nell'impianto così come previsto dal D.M. 5/02/1998.*
17. *Si chiede di allegare le schede tecniche delle attrezzature che saranno utilizzate nell'impianto.*
18. *Il riferimento alle particelle n. 155, 154, 147, 162 del foglio di mappa n. 194 del Comune di Taranto, si chiede di specificare se e quali sono di proprietà della T.M.F. Srl e quali in locazione.*
19. *In riferimento alla tipologia 5.6 si evidenzia che l'operazione R4 su tale tipologia di rifiuti, può essere effettuata solo se conformemente alla normativa sui RAEE. Pertanto il proponente dovrà presentare documentazione attestante il rispetto di tale normativa.*
20. *In riferimento alla tipologia 3.2 si specifica che il codice CER 200106 non è consentito dal D.M. 5/2/98.*
21. *Inoltre si evidenzia che, ai sensi del D.M. 5/2/98, per le tipologie 5.1, 5.6, 5.7 e 5.8 non è consentita l'attività di recupero R4."*

Venivano concessi al proponente trenta giorni per la presentazione di quanto evidenziato.

Il proponente dichiarava quanto segue: *“si integrerà la documentazione secondo la forma richiesta dagli Enti nei tempi richiesti salvo eventuali proroghe nascenti dalla oggettiva complessità della documentazione richiesta”*.

Con nota prot. prov.le n. 55670/P del 16.11.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 60206/A del 10.12.2015 la Società TMF Srl chiedeva una proroga al 26.02.2016 per la presentazione della documentazione richiesta.

Con nota prot. prov.le n. 61653/P del 16.12.2015 la Provincia di Taranto concedeva alla Società la proroga richiesta.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 9946/A del 26.02.2016 la Società presentava la documentazione integrativa.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 10823/A del 02.03.2016 la Società presentava documentazione integrativa su supporto con elaborati muniti di firma digitale dei tecnici redattori.

Con nota prot. prov.le n. 17464/P del 12.04.2016 la Provincia di Taranto convocava la seconda riunione della conferenza di servizi.

Con nota propt. prov.le n. 19654/P del 27.04.2016 la Provincia di Taranto, per esigenze di Settore, rinviava la data della seconda CdS.

In data 13.05.2016 si teneva la seconda riunione della Conferenza di Servizi

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – nota prot. 1670/STA del 02.02.2016, acquisita al prot. prov.le n. 5559/A del 04.02.2016 – *“...Al fine di procedere alla chiusura del procedimento avviato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 per i suoli e le acque sotterranee si chiede ad ARPA Puglia di trasmettere, entro trenta giorni dalla notifica della presente, la relazione di validazione dei dati relativi alle acque di falda.”*
- Regione Puglia Servizio Risorse Idriche – nota prot. 1943 del 06.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 16522/A del 06.04.2016 – *“... nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che: Si garantisca la protezione della falda acquifera e le zone limitrofe, anche assicurando la tenuta idraulica dell'area interessata;*
 - a) *Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento nel caso ricorrano prelievi idrici da falda; ...”*
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – nota prot. 7371/STA del 26.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 20467/A del 02.05.2016 – *“... la Direzione generale, alla luce dei superamenti riscontrati nelle acque di falda chiede alla società Ecodi già Ecologica Tarantina, in qualità di proprietaria dell'area, di adottare tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare la diffusione della contaminazione. Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. ... Si precisa che, al fine di garantire le esigenze del procedimento di bonifica, nelle determinazioni relative al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”*
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot. 5633 del 03.05.2016, acquisito al prot. prov.le n. 21063/A del 04.05.2016.
- ARPA Puglia DAP Taranto – nota prot. 29926 del 13.05.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22249/A – *“... dalla disamina degli elaborati integrativi permangono tutte le criticità già rilevate nella nota ARPA prot. n. 65741 del 13/11/2015, in particolare:*

- **Non sono stati propriamente riportati i bilanci di massa principali, con particolare riferimento ad eventuali sottoprodotti, e non sono stati descritti rigorosamente i processi, le attività e gli impianti che caratterizzano l'attività.**
- **Non sono state fornite informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche dello stato di fatto dell'area, storicamente impegnata da altri impianti. Non si dispone di uno stato di fatto dei luoghi, degli interventi da svolgersi sulle aree per adattare alle nuove attività, ovvero delle attività di dismissione di impianti e opere.**
- **Non si dispone di un progetto almeno preliminare delle nuove opere da farsi e degli impianti da installare. ... si ritiene prioritaria la dismissione di qualunque impianto presente all'interno dell'area oggetto della nuova attività, in quanto gli impianti esistenti non risulterebbero pertinenti alla richiesta in esame, che di per sé, secondo quanto dichiarato, non risulterebbe collegata alla realizzazione di nuove opere, fatta eccezione l'impianto relativo alla gestione delle acque meteoriche.**

Ad ogni modo, è da escludersi preliminarmente ogni forma di interferenza e integrazione delle attività oggetto del presente procedimento, con aree ed impianti riferibili a distinte attività e società.

A quanto richiamato si aggiunge che la documentazione, anche dopo le integrazioni, non risulta idonea alla procedura di che trattasi.

La documentazione integrativa ha fatto emergere ulteriori questioni che riguardano i seguenti punti:

- **La tabella riassuntiva delle tipologie di rifiuti evidenzia modifiche rispetto alla tabella fornita con la documentazione iniziale, in particolare, relativamente ai quantitativi massimi annui, e alle attività da svolgere. Viene inoltre aggiunta una nuova attività di recupero "R12". Le modifiche riscontrate non risultano motivate.**
- **In merito al quantitativo massimo giornaliero definito si evidenzia la carenza della definizione dei volumi stoccati, si accenna ad una modalità di stoccaggio generica (cumulo al coperto, cassoni scarrabili ..., big bags), senza alcuna precisazione dell'esatta modalità e delle volumetrie.**
- **In riferimento alla gestione delle acque meteoriche, il proponente introduce modifiche progettuali (trincee drenanti) non conformi alle caratteristiche costruttive stabilite dal RR 26/2011. [... omissis...].**
- **In merito allo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici, il proponente afferma che "saranno convogliati in un sistema imhoff e smaltite per sub irrigazione nel rispetto del RR 26/2011". L'impianto in questione non risulta identificato in alcun elaborato scritto grafico presentato.**
- **Non sono in ultimo stati propriamente integrati tutti i contenuti previsti per Legge nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale.**
- **La presenza di impianti non strettamente riferito alle attività oggetto della presente valutazione, non trova corrispondenza in un progetto di dismissione ai sensi della normativa vigente.**
- **Non è definita una netta distinzione tra le perimetrazioni di impianti e attività riferibili a società distinte.**
- **La restituzione agli usi legittimi ai sensi della normativa sulle bonifiche, delle aree interessate dalla proposta, in quanto ricadenti nel SIN Taranto, deve essere necessariamente preliminare allo sviluppo di qualunque valutazioni sugli impatti.**

Tutto quanto rappresentato, considerate le carenze informative si esprime valutazione tecnica negativa allo stato degli atti."

- Comune di Taranto – Direzione Ambiente – nota prot. 78030 del 13.05.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 22262/A – "... questa Direzione si riserva di esprimersi in tempi compatibili con la procedura e individuati in giorni 7 (sette) dalla data di CdS."

La Provincia di Taranto osservava quanto segue: "...

1. **Con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa giusta nota prot. prov.le n. 10823/A del 02.03.2016 si rappresenta che la stessa risulta ancora carente rispetto a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi del 13.11.2015, con particolare riferimento allo studio di impatto ambientale, al Piano di Monitoraggio Ambientale, alla effettiva capacità dell'impianto ed alle effettive operazioni di recupero che la Società intende effettuare.**

2. *Si rileva che la tabella riassuntiva delle tipologie di rifiuti riportata nella relazione "Integrazioni richieste in CdS del 13/11/2015" riporta quantitativi di rifiuti da trattare difforni rispetto a quelli riportati nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA prot. prov.le n. 40100 del 13.08.2015, ed inoltre sono state introdotte nuove operazioni di recupero e nuove tipologie di rifiuti. Si evidenzia che lo Studio di Impatto Ambientale deve essere condotto sull'intero intervento.*
3. *Inoltre, la Società nella "Relazione tecnica generale" riporta le tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5/2/98. Si evidenzia che per la tipologia 9.1 non è consentita l'operazione R3 in procedura semplificata (art. 214-216 D.Lgs. 152/06 smi) ed inoltre, così come già riportato nel verbale della CdS del 13.11.2015 per le tipologie 5.1, 5.7 e 5.8 non è consentita l'attività di recupero R4 in procedura semplificata. Ad ogni buon conto il proponente non ha specificato dettagliatamente le modalità di trattamento che intende effettuare che consentano di ottenere MPS. Per la tipologia 1.1, con riferimento all'operazione R3 il proponente non ha opportunamente specificato le modalità operative e le attrezzature utilizzate al fine dell'effettivo recupero.*
4. *Con riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. 7371 del 26.04.2016, si invita il proponente ad attivare tutte le misure di prevenzione, finalizzate al contenimento/abbattimento degli inquinanti nella matrice falda profonda. Tale Piano di intervento, da sottoporre all'approvazione degli Enti preposti, dovrà essere presentato preliminarmente al rilascio di un eventuale provvedimento di compatibilità ambientale.*
5. *Con riferimento alla gestione della acque meteoriche si evidenzia che le integrazioni fornite risultano ancora carenti rispetto a quanto richiesto e pertanto, si ribadisce quanto già riportato nel verbale della CdS del 13.11.2015 al punto n. 11."*

L'ASL dichiarava quanto segue: *"Si condividono le criticità già evidenziate da altri Enti con particolare riferimento alle problematiche connesse al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, dei reflui civili, approvvigionamento idrico potabile, SIA, area SIN; inoltre chiede chiarimenti in ordine alla dizione "non applicabile" riferite alla conformità del PGRS della Regione Puglia per gli aspetti "tutela della popolazione", "tutela e qualità dell'aria" e "aree ad elevato rischio di crisi ambientale". Per gli aspetti legati al PQRA chiarimenti sulle misure previste per il comparto industriali applicabili al sito oggetto di intervento. Non risultano trattati i profili relativi alla tematica del non aggravio delle emissioni riferite al piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità Aria Quartiere Tarmburi per gli inquinanti PM10 e Benzoapirene. Si riserva di esprimere il parere di competenza a seguito della presentazione di quanto richiesto."*

Alla luce di quanto sopra, considerato che il proponente non aveva ottemperato a tutte le richieste di integrazioni espresse dagli Enti in sede di CdS del 13.11.2015, la conferenza di servizi riteneva, ai sensi dell'art. 23 co. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 smi di non poter procedere all'ulteriore corso della valutazione.

Il proponente, chiedeva un tempo pari a sessanta giorni al fine di poter ottemperare a tutte le richieste avanzate.

Prendendo atto della richiesta del proponente, la conferenza di servizi si intendeva sospesa per sessanta giorni, non prorogabili, nell'attesa della trasmissione della citata documentazione.

Con nota prot. prov.le n. 22677/P del 17.05.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della seconda CdS.

Con nota acquisite al prot. prov.le n. 30921/A del 15.07.2016 e n. 31171/A del 18.07.2016, la Società trasmetteva la documentazione integrativa.

Con nota prot. prov.le n. 35069/P del 30.08.2016 la Provincia di Taranto convocava la terza conferenza di servizi.

In data 16.09.2016 si teneva la terza riunione della Conferenza di Servizi In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comune di Taranto – Direzione Ambiente prot. 84565 del 25.05.2016, acquisita al prot. prov.le n. 24171/A del 26.05.2016 – *"... al fine di consentire una compiuta e complessiva valutazione della documentazione, questa Direzione provvederà ad esprimere il proprio parere, diversamente dai termini indicati nella nota*

prot. 78030/2016, successivamente alla predisposizione delle integrazioni richieste da parte della Società T.M.F. S.r.l.”.

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto – nota prot. 7862 del 25.05.2016, acquisita al prot. prov.le n. 24165/A del 26.05.2016 – “... questo Ufficio comunica di aver provveduto a trasmettere in via endoprocedimentale ..., con nota prot. n. 1638 del 12/11/2015 il proprio parere di competenza al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, alla quale spetta l'espressione del parere definitivo riferito al progetto in parola.”.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia – nota prot. 10579/SR del 05.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 35829/A del 06.09.2016 – “... si comunica che il parere definitivo per la procedura di cui all'oggetto verrà reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.”.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – nota prot. 16347/STA del 06.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 36277/A del 08.09.2016 – “... si ricorda che già con nota prot. n. 1670/sta del 2/02/2016 questa Direzione Generale aveva espresso le proprie valutazioni di competenza. In aggiornamento alla suddetta nota si comunica che la Conferenza di Servizi decisoria del 28/06/2016, ..., in merito all'area in oggetto ha deliberato di concludere il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi per i suoli (tabella 1 colonna B, allegato V alla Parte IV del D.Lgs. 151/06 uso destinazione d'uso industriale).
- Inoltre, ha chiesto all'Azienda di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le modalità esecutive.”.
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 54117 del 15.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37294/A del 16.09.2016 – “... Il parere richiesto verrà trasmesso successivamente entro i termini del procedimento.”.

Inoltre, veniva espresso quanto segue: “...Considerato che la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. 16347/STA del 06.09.2016, con riferimento al verbale della conferenza di servizi decisoria di bonifica del 28.06.2016, che si allega alla presente, relativa alla Società Ecodi Srl precisa che: “... al fine di garantire le esigenze del procedimento di bonifica, nelle determinazioni relative al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere precisato che il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”.

A tal proposito, si evidenzia che nel verbale della CdS del 28.06.2016 il Ministero ha deliberato quanto segue: di concludere il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi per i suoli, alla luce dei risultati della caratterizzazione che non hanno evidenziato superamenti delle CSC. Invece per la falda, atteso che i campioni di acque di falda hanno evidenziato superamenti delle CSC per i parametri fluoruri, solfati e arsenico ha deliberato quanto segue:

“... di chiedere:

- alla Società di avviare un monitoraggio della falda concordandone con ARPA Puglia le modalità esecutive;
- ad ARPA Puglia di valutare l'eventuale attribuibilità a valori di fondo ai fini dell'individuazione delle eventuali misure di prevenzione da adottare ai sensi dell'art. 245;
- alla Provincia di Taranto di dare corso, avvalendosi dell'ARPA Puglia, alle indagini tecniche e amministrative necessarie per identificare il /i responsabile/i della contaminazione riscontrata nelle acque di falda ai sensi e per gli effetti degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006.”.

Per quanto sopra, la CdS ritiene necessario acquisire apposito nulla osta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, in merito alla gestione delle acque reflue domestiche e meteoriche, per cui è previsto uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, stante l'evidenza della contaminazione della matrice falda profonda rilevata nel sito in oggetto.

Considerato che il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, aggiornato con DGR n.

819/2015 e n. 1023/2015, prevede per gli impianti di trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti ricadenti in "Aree soggette a bonifica" "Siti attualmente inquinati", un grado di prescrizione "escludente" e che per il sito oggetto di intervento è acclarata una contaminazione della falda profonda, la CdS ritiene utile acquisire il contributo della competente sezione regionale in merito alla conformità dell'intervento ai criteri localizzativi del medesimo Piano.

Inoltre, con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale riportato a pag. 65 e 66 dell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" integrato a seguito della CdS del 13.05.2016, si ritiene che lo stesso debba essere ulteriormente dettagliato ed approfondito con riferimento alle matrici ambientali interessate, alle modalità di campionamento e alle tempistiche. Si chiede pertanto la redazione di specifico elaborato."

L'Asl di Taranto rappresentava quanto segue: "Si condivide quanto rilevato precedentemente in questa sede ed inoltre, questo Servizio:

- richiamato il contenuto del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 13.05.2016, trasmesso con nota PTA/2016/0022577/P datato 17.05.2016;
- esaminata la documentazione trasmessa;
richiede chiarimenti in ordine:
 - alla distanza tra l'area destinata alla installazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui civili e quella destinata alle operazioni connesse allo svolgimento delle attività produttive;
 - alla scansione temporale relativa alla attuazione delle attività connesse alla dismissione dell'impianto R.O.T.;
 - alla mancata indicazione dell'uso industriale cui sarà restituita "l'area alla fine delle attività di rimozione e ripristino";
 - alla misura di prevenzione descritta nell'elaborato "piano di controllo e monitoraggio della falda", "efficiente sistema di captazione, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche", tenuto conto che la quantità destinata al riutilizzo viene definita "trascurabile".

Con nota prot. prov.le n. 37548/P del 19.09.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della citata conferenza di servizi.

Con note acquisite al prot. prov.le n. 1547 del 23.01.2017 e n. 1760 del 24.01.2017, la Società TMF Srl trasmetteva la documentazione integrativa di cui alla CdS del 16.09.2016, comprensiva del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Con nota prot. prov.le n. 2684 del 31.01.2017 la Provincia di Taranto convocava la conferenza di servizi conclusiva.

In data 21.02.2017 si teneva la Conferenza di Servizi conclusiva In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – nota prot. 18631/STA del 11.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 41233/A del 13.10.2016 – "... come evidenziato nella circolare prot. 14464/sta del 28/07/2016 indirizzata a tutte le Province ed allegata per una pronta visione, si rappresenta che l'art. 252 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. attribuisce alla scrivente Amministrazione esclusivamente le competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente per le aree ricadenti nel perimetro dei SIN. ...";
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto – nota prot. 4805 del 17.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 41894/A del 19.10.2016 – "...questa Soprintendenza ritiene opportuno conoscere quali interferenze delle attività connesse all'impianto sul monumento tutelato ed ai limiti che tale destinazione d'uso possano essere introdotti ad una auspicabile azione di valorizzazione del bene. In particolare si fa richiesta di conoscere i tracciati viari dei mezzi di trasporto da e verso la discarica, quali le interferenze sonore, quali eventuali emissioni di polveri o di sostanze maleodoranti che possano alterare le condizioni di conservazione e fruizione della Chiesa-crypta.";

Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot. 11005 del 04.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 44656/A del 09.11.2016 – "... Dalla documentazione trasmessa emerge che la Conferenza di Servizi decisoria per la bonifica dell'area ricadente nel SIN Taranto del 28.06.2016 ha deliberato di concludere il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e smi per i suoli, e *contestualmente di chiedere alla Società di avviare un monitoraggio della falda concordandone con Arpa Puglia le modalità esecutive.*

- Considerato che l'art. 242 bis del D.lgs. 152/06 prevede che conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, sarà cura della Provincia, titolare della competenza autorizzativa, assumere la determinazione conclusiva del procedimento di VIA.”;

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 10135 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 5571 – "... Lo scrivente Servizio, per la seduta della Conferenza di servizi del 13 maggio 2016, aveva prodotto valutazione tecnica negativa sulla compatibilità ambientale delle opere/attività progettuali proposte individuando una serie di criticità. Il Proponente ha successivamente prodotto documentazione integrativa chiarendo e risolvendo la maggior parte delle criticità evidenziate e nello specifico quelle relative ai bilanci di massa principali, agli impianti che caratterizzano l'attività, allo stato di fatto dell'area, alle nuove opere a farsi ed alle diverse tipologie di rifiuti da trattare. Le operazioni di recupero rifiuti dell'impianto proposto risultano unicamente **R13** – Messa in riserva per le tipologie 1.1, 2.1, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 9.1 e 9.2 e **R4** – riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici per le tipologie 3.1 e 3.2.

In merito alle strutture presenti nel lotto di interesse, rappresentate da un impianto di incenerimento di rifiuti sanitari (impianto R.O.T), questo Servizio ritiene che il Piano di dismissione delle opere debba essere considerato **prioritario e preventivo all'avvio delle attività proposte**, diversamente da quanto asserito dal Proponente [... omissis...]. Si ritiene pertanto, che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione, dovranno essere ultimate preventivamente all'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso.

A tal proposito, essendo il sito ricadente in area SIN è opportuno che per l'attivazione della procedura amministrativa ex art. 242 del T.U.A. sia interessata la specifica Autorità competente che potrà prescrivere, nell'ambito dello specifico procedimento, il coinvolgimento della scrivente Agenzia in riferimento al controllo documentale e alle attività di validazione del Piano di caratterizzazione dei terreni (topsoil, suolo superficiale e suolo profondo) e acque sotterranee.

[... omissis...] si richiedono pertanto **chiarimenti in merito alle potenziali emissioni diffuse di polveri** atteso che l'attività proposta genera "fumi da taglio dei manufatti metallici" ed "emissioni convogliate da macchinari ed attrezzature (presso-cesoia, muletti, gru a ragno).

Con riferimento allo stoccaggio in cumuli su aree esterne al capannone industriale [... omissis...] si ritiene **necessario dotare tali aree esterne di adeguate coperture al fine di evitare effetti ambientali per l'esposizione dei rifiuti stoccati all'azione degli agenti atmosferici.**

In merito alla gestione delle acque meteoriche ed alle caratteristiche costruttive delle trincee drenanti sia rispettato quanto previsto dal R.R. n. 26/2013 e quanto previsto dal R.R. 26/2011 così come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016.

Stante quanto rappresentato, la valutazione resta negativa sino all'accoglimento delle prescritte condizioni ed al chiarimento delle rilevate incongruenze.”;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, nota prot. 3520 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 5586 – "... questa Soprintendenza non ritiene di dover eccipire al suddetto cambio di destinazione d'uso.”;

- Comune di Taranto Direzione Ambiente nota prot. 29196 del 21.02.2017, acquisita in pari data al prot. prov. le n. 5588 – "... In merito, esaminata la documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, nonché condividendo l'ipotesi di delocalizzare la propria attività dall'attuale

sede di Via Macchiavelli (posta in pieno nucleo urbano) a quella in questione, manifestata dal proponente in seno alla procedura di AUA dell'impianto esistente, anche in ottemperanza a quanto previsto dai criteri localizzativi del Piano Regionale Rifiuti Speciali Non Pericolosi (PRGRS) e fatta salva la definizione della procedura ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 in capo alla competente struttura del MATTM con particolare riferimento alla falda sottostante, con la presente, per quanto di propria competenza, si esprime **parere favorevole** alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, alle seguenti condizioni:

1. Dovranno attuarsi le misure di mitigazione indicate nell'elaborato progettuale denominato "Studio di Impatto Ambientale" del 04.07.2016, con particolare riferimento all'adozione di un sistema di gestione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, nonché quanto riportato nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" del 01.12.2016;
2. In fase di avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata un'indagine fonometrica, propedeutica alla verifica dei limiti di legge. In caso di superamento, la Società dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore;
3. Dovranno essere adottate misure di mitigazione che riducano/eliminino il rischio di inquinamenti accidentali generati dalla eventuale fuoriuscita di oli e/o carburanti liquidi delle macchine di cantiere in tutte le fasi lavorative. A tal fine il cantiere dovrà essere attrezzato con presidi ambientali contenenti idoneo materiale assorbente;
4. L'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto, dovrà soddisfare le norme tecniche previste dall'Allegato 5 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
5. L'eventuale riutilizzo dei materiali di escavazione, dovrà essere preventivamente autorizzato sulla base della specifica normativa di settore. A tal proposito, trattandosi di un intervento sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, troverà applicazione quanto previsto dal DM 161/2012;
6. Laddove non sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 del DPR, l'esercizio dell'impianto dovrà essere preceduto dall'espletamento della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli abilitativi pertinenti (es. recupero rifiuti, scarico acque meteoriche, scarico acque reflue, aspetti acustici) ed elencati all'art. 3 comma 1 del medesimo riferimento normativo;
7. Dovrà essere privilegiato l'invio a recupero presso impianti debitamente autorizzati, in luogo dello smaltimento in discarica, dei rifiuti prodotti."

La Società dichiarava quanto segue: "con riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 10135 del 21.02.2017, si riserva di riscontrare quanto emerso."

L'ASL dichiarava quanto segue: "Si prende atto della nota del Ministero dell'Ambiente prot. 18631/STA del 11.10.2016 e della Regione Puglia prot. 11005 del 04.11.2016 e si riserva di esprimere il parere di competenza."

I lavori della conferenza conclusiva, venivano aggiornati al giorno 06.03.2017.

Con nota prot. prov.le n. 5799 del 22.02.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della conferenza di servizi e comunicava l'aggiornamento dei lavori al giorno 06.03.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 6358 del 28.02.2017 la Società TMF Srl trasmetteva i chiarimenti richiesti in sede di CdS del 21.02.2017.

In data 06.03.2017 si teneva la Conferenza di Servizi conclusiva

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISIP nota prot. 37695 del 03.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 6965 – "... **questo Servizio:**

Esaminata la documentazione tecnica trasmessa;

Richiamato il piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi – Taranto per gli inquinanti Benzo(a)pirene e PM10, redatto ai sensi dell'art. 9 c.1 del Dlgs 155/2010 – approvato dalla Regione Puglia in via definitiva con D.G.R. 2/10/2012 n° 1944, il quale, al punto 5.1.7, prevede sia nel caso di modifiche che incidano sul quadro emissivo che di realizzazione di nuovi stabilimenti, inseriti nel campo di applicazione dell'AIA, della VIA e delle emissioni in atmosfera (parte seconda

e art.269 del Dlgs 152/06), la valutazione da parte di ARPA dello specifico studio di ricaduta al suolo degli inquinanti oggetto del piano e finalizzata a garantire il non aggravio dello stato di qualità dell'aria nelle aree già compromesse;

Fatte salve le conseguenti valutazioni e verifiche tecniche, da parte di ARPA, delle misure e delle stime effettuate in tema di emissioni anche in relazione alle misure di contenimento/mitigazione previste;

Fermo restando che

- qualora, all'esito del controllo radiometrico cui rifiuti in ingresso sono sottoposti, dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma, l'azienda dovrà adottare le misure idonee ad evitare il rischio di esplosione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, nonché informare le autorità preposte;
- la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovranno rispettare le prescrizioni di cui al R.R. 26/2013 e s.m.i.;
- la gestione dei reflui civili, data l'assenza di rete fognante pubblica, dovrà rispettare le prescrizioni di cui al R.R. 26/2011 e s.m.i.;

Fermo restando, altresì, il rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni e/o esclusioni derivanti dall'esito del procedimento relativo alla messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area di intervento in quanto ricadente nell'ambito della perimetrazione SIN;

Evidenziato che, con riferimento all'attuazione di tutte le attività connesse alla dismissione dell'esistente impianto R.O.T., questo Servizio ritiene che, dette operazioni, debbano precedere l'avvio del nuovo insediamento e che all'esito dovrà procedersi ai sensi del disposto di cui all'art. 242 bis c.6 del Dlgs 152/06, per l'intera area;

per i profili di competenza **esprime parere favorevole.**"

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 13259 del 06.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 7190 – "... Lo scrivente Servizio aveva prodotto nell'ambito della Conferenza di servizi del 21 febbraio 2017, valutazione tecnica negativa sulla compatibilità ambientale delle opere/attività progettuali sino all'accoglimento delle prescritte condizioni ed al chiarimento delle relative incongruenze.

Il Proponente ha successivamente prodotto e trasmesso ad ARPA nota di chiarimenti con la quale si dichiara che:

1. non si produrranno "... emissioni in atmosfera, dispersioni di polveri, odori e/o aerosol ... in quanto ... non saranno effettuate attività di taglio con tecniche a caldo di manufatti metallici... ma le operazioni di taglio e riduzione volumetrica avverrà a mezzo di presso-cesoia a bassa velocità senza generazione di particolato";
2. "... non vi sarà dispersione di frazioni di materiali leggeri quali plastica e carta...";
3. "... non vi saranno emissioni convogliate da autorizzare ai sensi di legge...";
4. "con riferimento allo stoccaggio in cumuli sulle aree esterne, ... tali aree saranno dotate di adeguate strutture di copertura in forma fissa facilmente asportabile o mobile mediante utilizzo di telo tipo Goretex...".

In merito al punto 4), si **ritiene non idoneo l'utilizzo delle coperture mobili proposte (telo tipo Goretex)** in quanto, trattandosi principalmente di rifiuti metallici, plastica, legno e imballaggi, tali coperture non garantirebbero un completo isolamento del cumulo dal dilavamento delle acque meteoriche ancorché essere soggette a continue lacerazioni.

Si ritiene pertanto necessario dotare le aree esterne di **strutture di copertura fisse e stabili** che garantiscano un **più alto grado di isolamento** dei rifiuti stoccati ed **evitino quindi effetti ambientali** per l'esposizione all'azione degli agenti atmosferici.

Con riferimento inoltre, al **Piano di dismissione delle opere si ribadisce che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione, debbano essere prioritarie, preventive e ultimate** prima dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Stante quanto rappresentato, la valutazione tecnica permane negativa sino all'accoglimento delle prescritte condizioni."

La Società, con riferimento alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017 dichiarava quanto segue: *“Si prende atto della prescrizione che le attività di decommissioning e relativa caratterizzazione debbano essere prioritarie, preventive e ultimate prima dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. Inoltre, con riferimento alle coperture delle aree esterne, si specifica che le stesse saranno realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in caso contrario saranno previste coperture mobili, così come previsto anche al punto 4 dell’allegato 5 del D.M. 05.02.1998. In tal caso sarà comunque garantito l’isolamento e protezione dei cumuli dagli agenti atmosferici, provvedendo a sostituire tempestivamente le coperture mobili eventualmente soggette a lacerazioni.”*

Per quanto riscontrato dalla Società e considerati i pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di che trattasi, con il presente verbale si intendevano chiusi in senso favorevole i lavori della conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 7578 del 08.03.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva copia del verbale della CdS conclusiva.

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall’impianto e delle misure di mitigazione previste, di tutta la documentazione progettuale acquisita, giuste note prot. prov.le 40100/A del 13.08.2015, prot. prov.le 47170/A del 05.10.2015, prot. prov.le 9946/A del 26.02.2016, prot. prov.le 30921/A del 15.07.2016, prot. prov.le 31171/A del 18.07.2016, prot. prov.le 1547 del 23.01.2017, prot. prov.le 1760 del 24.01.2017 e prot. prov.le 6358 del 28.02.2017, nonché delle dichiarazioni della Società espresse in sede di CdS del 06.03.2017.

Considerato che a seguito delle pubblicazioni sul BURP n. 125 del 24.09.2015, sul quotidiano “La gazetta del mezzogiorno” del 24.09.2015 e sul sito web della Provincia a far data dal 12.10.2015, decorsi 60 giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.

Considerato i pareri acquisiti nel corso del procedimento che qui si intendono integralmente riportati:

- Autorità di Bacino della Puglia prot. 15907 del 12.11.2015 – non risultano vincoli PAI per l’area di intervento;
- Comune di Taranto prot. 29196 del 21.02.2017 – parere favorevole con condizioni;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto prot. 3520 del 21.02.2017 – ritiene di non dover eccepire al suddetto cambio di destinazione d’uso;
- Regione Puglia Sezione Risorse Idriche prot. 1943 del 06.04.2016 – nulla osta con condizioni;
- ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISP prot. 37695 del 03.03.2017 – parere favorevole con prescrizioni;
- ARPA Puglia DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017 – parere condizionato. Condizioni recepite dalla Società in sede di CdS del 06.03.2017;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque note prot. 7371/STA del 26.04.2016 e prot. 16347/STA del 06.09.2016;
- Regione Puglia Sezione ciclo rifiuti e bonifiche prot. 11005 del 04.11.2016.

Considerati infine conclusi in senso favorevole i lavori della conferenza di servizi in data 06.03.2017, per la procedura di VIA di che trattasi.

Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determinazione. “La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”

Il responsabile del procedimento istruttorio VI
Funzionario Tecnico

Ing. Dalila Birtolo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede;
 - **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
 - **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
 - **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
 - **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 smi;
 - **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
 - **Visto** il D.M. 05 febbraio 1998;
 - **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
 - **Visto** lo Statuto provinciale;
 - **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
 - **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- Atteso** che il presente provvedimento:
è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) **di esprimere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **giudizio positivo riguardo alla compatibilità ambientale** del progetto di *“realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non (R4), da ubicare nel Comune di Taranto in c.da Santa Chiara XX Strada Consortile ASI per una capacità complessiva dell'impianto di recupero pari a 48.550 t/anno, 212 t/giorno (operazione R4)”*, presentato dalla società T.M.F. S.r.l., avente sede legale in Taranto alla Via Macchiavelli P.IVA 00323940734 – Amministratore Unico Sig. D'Ippolito Cosimo;
- 2) di precisare che il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Tale provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e non esonera la Società dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;
- 3) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;
- 4) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento (Comune di Taranto prot. 16339 del 18.07.2015, Regione Puglia Sezione Risorse Idriche prot. 1943 del 06.04.2016, ARPA Puglia – DAP Taranto prot. 13259 del 06.03.2017, ASL TA Dipartimento di Prevenzione SISP prot. 37695 del 03.03.2017) come citate in premessa al presente dispositivo e che qui si intendono integralmente riportate e parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di precisare che, così come riportato nelle note del MATTM prot. 7371 del 36.04.2016 e n. 16347 del 06.09.2016, *“... il titolare dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN di Taranto, è vincolato ad osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e di risanamento ambientale attivato per il sito in questione.”*;

- 6) di precisare che sono fatti salvi gli esiti della procedura di cui alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/06 s.m.i., con riferimento alla matrice falda;
- 7) di specificare che, così come riportato nella nota della Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica prot. 11005 del 04.11.2016, *"... il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda..."*;
- 8) di precisare che, con riferimento al Piano di dismissione dell'impianto esistente R.O.T., le attività di *de-commissioning* e relativa caratterizzazione dovranno essere prioritarie, preventive e ultimate prima dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- 9) di stabilire che la Società dovrà rispettare quanto riportato nell'elaborato *"Piano di Monitoraggio e Controllo"* acquisito al prot. prov.le n. 1547 del 23.01.2017;
- 10) di stabilire che la Società dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 s.m.i e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 ove applicabile, e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, entro il primo anno di esercizio dell'impianto, successivamente con cadenza annuale ed in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore. Tale relazione dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore, al Comune di Taranto e ad ARPA Puglia DAP Taranto;
- 11) di stabilire che tutti i veicoli utilizzati per la movimentazione di qualunque materiale e/o rifiuto in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico;
- 12) di precisare che, relativamente allo stoccaggio in cumuli sulle aree esterne, la Società dovrà rispettare quanto dalla stessa dichiarato nella CdS del 06.03.2017, *"... con riferimento alle coperture delle aree esterne, si specifica che le stesse saranno realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in caso contrario saranno previste coperture mobili, così come previsto anche al punto 4 dell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998. In tal caso sarà comunque garantito l'isolamento e protezione dei cumuli dagli agenti atmosferici, provvedendo a sostituire tempestivamente le coperture mobili eventualmente soggette a lacerazioni..."*;
- 13) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 11/2001;
- 14) di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;
- 15) di stabilire che la Società dovrà realizzare adeguata barriera verde, così come riportato nell'elaborato Studio di Impatto Ambientale, per il contenimento delle polveri, del rumore e dell'impatto visivo, mediante la piantumazione di specie arboree sempreverdi. La Società dovrà garantire l'attecchimento e la manutenzione della stessa;
- 16) di stabilire che dovrà essere assicurato l'arresto dei mezzi durante la sosta all'interno dell'impianto, al fine

della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;

- 17) di stabilire che nell'impianto venga posizionata la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, avendo cura di evidenziare i percorsi dei mezzi pesanti in entrata e in uscita, le aree di stazionamento per le attese, le aree riservate ai pedoni (lavoratori), integrando il tutto, dove necessario, con segnali di indicazione di destinazione;
- 18) di stabilire che la gestione dei reflue civili dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal R.R. 26/2011 e smi;
- 19) di stabilire che la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal R.R. 26/2013;
- 20) di stabilire che la Società dovrà verificare, a seguito della dismissione dell'attività, il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area e ripristinare lo stato dei luoghi;
- 21) di notificare il presente provvedimento alla Società T.M.F. S.r.l., avente sede legale in Taranto alla via Macchiavelli P.IVA 00323940734 – Amministratore Unico Sig. D'Ippolito Cosimo;
- 22) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 23) di precisare che, ai sensi dell'art. 26, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, tale provvedimento ha efficacia per il periodo massimo di cinque anni dalla pubblicazione, trascorso tale periodo senza che siano stati realizzati gli interventi proposti, le procedure di cui all'art. 10 della L.R. 11/2001 e art. 23 del D.Lgs. 152/2006 devono essere reiterate;
- 24) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 25) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del proponente e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 26) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 27) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Martino DILONARDO